



# CITTA' di MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

4° Settore – Ambiente e Territorio

2° Servizio – “Politica del Territorio”

ORDINANZA N. 26 DEL 01.12.2017

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che con istanza presentata ai sensi e per gli effetti della Legge n. 326/03 in data 09/12/2004, acquisita al protocollo n. 54992 in data 10/12/2004, pos. n. 8668 con la quale il Sig. LUXI Ubaldo nato a Messina il 30/01/1937 e ivi residente in Viale Regina Margherita n. 59 , ha chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, per la realizzazione di un vano tecnico al piano primo e realizzazione di nuovi ambienti al piano sottotetto, di un fabbricato a tre elevazioni f.t. sito a Milazzo in via Marina Garibaldi n. 86 ;
- che secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare del 7 dicembre 2005 n. 2699, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 03.03.2006, non sono state ritenute suscettibili di sanatoria, ai sensi del comma 27 lettera d) dell'art. 32 della legge n. 326/03, le opere abusive realizzate su area sottoposta a vincolo paesistico in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- che sulla scorta di tale interpretazione sono stati emessi i provvedimenti di diniego di tutte le istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della L. n. 326/03 rientranti nella casistica di cui sopra;
- che con ordinanza n. 178/2008 del 30/06/2008 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria come sopra richiesta;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 465 del 16.05.2013 con il quale il Presidente della Regione, nell'accogliere un ricorso straordinario proposto avverso un provvedimento di diniego, ha aderito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite n. 291/10 il quale perviene alla conclusione che *“il divieto di cui alla lettera d) del comma 27 deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli assoluti e non anche a quelli c.d. relativi per i quali può invece ottenersi la concessione in sanatoria ....”*;

**PRESO ATTO** che continuano a pervenire a questo Ente decisioni di accoglimento di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana che si sono uniformate al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 291/10 per cui può ritenersi ormai consolidato l'orientamento del supremo Consesso Siciliano;

**VISTO** il parere reso da legale di fiducia dell'Ente in ordine all'estensibilità delle decisioni emesse su ricorsi straordinari a fattispecie identiche;

**PRESO ATTO** che sono stati già emessi i provvedimenti di annullamento delle ordinanze di diniego delle istanze di condono edilizio rientranti nella casistica di che trattasi oggetto di ricorsi giurisdizionali o amministrativi;

**CONSIDERATO** che, sussistono ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento in autotutela dei provvedimenti di diniego fondati sul superato orientamento giuridico al fine di non generare disparità di trattamento insidiose alla coesione sociale;

**RILEVATO** che l'annullamento dei provvedimenti di diniego non comporta l'automatica sanabilità delle opere abusive stante la necessità dell'acquisizione del nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo nonchè della verifica delle sussistenza di tutte le altre condizioni di sanabilità;

**RITENUTO** di dover pertanto disporre l'annullamento dell'ordinanza n° 178/2008 del 30/06/2008;

**VISTA** la L. 28.02.1985 n. 47;

**VISTA** la L. 10.08.1985 n. 37;


**VISTA** la Legge 326/03 del 24/11/2003;

#### **DISPONE**

- 1) per i motivi sopra riportati l'annullamento dell'ordinanza n. 178/2008 del 30/06/2008 con la quale è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta, ai sensi della legge 326/03, dal Sig. LUXI Ubaldo nato a Messina il 30/01/1937, e ivi residente in Viale Regina Margherita n. 59, per la realizzazione di un vano tecnico al piano primo e realizzazione di nuovi ambienti al piano sottotetto, di un fabbricato a tre elevazioni f.t. sito a Milazzo in via Marina Garibaldi n. 86;
- 2) la notifica del presente provvedimento al **Sig. LUXI Ubaldo**, sopra meglio generalizzato;
- 3) l'invio di copia :
  - al Sig. Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali.

Milazzo li, 01.12.2017

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
Ing. Tommaso La Malfa



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Giuseppa Puleo

